



*Consiglio Regionale  
della Calabria*

**Proposta di legge recante:**

“Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 25 (Promozione dell’istituzione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili).”

[Redacted area]

---

---

---

---

---

---

---

---

## Relazione descrittiva

La presente proposta di legge è volta a modificare il comma 1 dell'articolo 2 e la lettera b) del comma 2 dell'articolo 4. della legge regionale 19 novembre 2020, n. 25 (Promozione dell'istituzione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili)

L'intervento di novellazione normativa, che si rende necessario al fine dare seguito a un impegno assunto nei confronti del Governo nel contesto di una interlocuzione improntata al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, si propone di adeguare il contenuto del comma 1 dell'art. 2 della l.r. 25/2020 alla normativa comunitaria (art. 22 della direttiva Ue 2018/2001 del parlamento europeo e del consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) e ai provvedimenti nazionali di riferimento costituenti parametri interposti della normativa de qua.

La proposta si compone di 3 articoli, di seguito descritti:

- l'art. 1 inserisce al comma 1 dell'art. 2 la parola "anche" al fine di evidenziare che il potere istitutivo delle Comunità energetiche non è limitato all'iniziativa dei soli soggetti pubblici;
- l'art. 2 modifica l'art. 4 aggiungendovi il rispetto alla pianificazione paesaggistica ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
- l'art. 3 prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale;
- l'art. 4, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione.

## Relazione finanziaria

### Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 25 (Promozione dell'istituzione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili).

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Art. 1	L'art. 1 apporta modifiche di carattere ordinamentale al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 25/2020, in quanto vi aggiunge la parola "anche" al fine di evidenziare che il potere istitutivo delle Comunità energetiche non è limitato all'iniziativa dei soli soggetti pubblici, in linea con la normativa europea e statale di riferimento.			0
Art.2	Modifica l'art. 4 aggiungendovi il rispetto alla pianificazione paesaggistica ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.			0
Art.3	Prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale.			0
Art. 4	Dispone l'entrata in vigore anticipata della legge.			

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma / capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Totale
Totale	0	0	0	0

## **Proposta di legge recante**

**“Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 25 (Promozione dell’istituzione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili).”**

### **Art.1**

*(Modifiche all’articolo 2 della l.r. 25/2020)*

1.All’inizio del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 25 (Promozione dell’istituzione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili), dopo le parole “Le comunità energetiche rinnovabili sono costituite” è inserita la seguente: “anche”.

### **Art. 2**

*(Modifiche all’articolo 4 della l.r. 25/2020)*

1.Alla fine della lettera b) del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 25/2020 sono aggiunte le seguenti parole: “, nel quadro della pianificazione territoriale regionale e nel rispetto della pianificazione paesaggistica ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.”.

### **Art. 3**

*(Norma di invarianza finanziaria)*

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### **Art. 4**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

